

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Lupia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ella causa civile iscritta al n. r.g. **xxxxx/2018** promossa da:

CLIENTE

contro

BANCA

attore

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.702-bis cpc la **CLIENTE** evocava in giudizio la **BANCA**, chiedendo la restituzione della complessiva somma di Euro 5.389,22 (di cui euro 2.750,07 per il contratto n.xxxxx ed euro 2.639,15 per il contratto n. xxxxx).

Allegava in particolare di aver sottoscritto il contratto di finanziamento numero xxxxxx rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile che prevedeva, al netto del minor importo effettivamente erogato, un capitale lordo da rimborsare di Euro 28.080,00 attraverso 120 rate mensili da Euro 234,00 cadauna.

Deduceva come venivano anticipatamente imputati, al momento della erogazione del credito, euro 785,65 a titolo di commissioni attivazione, euro 722,76 a titolo di commissioni gestione, Euro 2.021,76 a titolo di commissioni accessorie ed Euro 1.123,00 a titolo di premi assicurativi.

Allegava come, in seguito, manifestato l'intento di avvalersi della facoltà di adempimento anticipato e ricevuto il conto per anticipata estinzione, estingueva il rapporto obbligatorio in corrispondenza della 49esima rata di ammortamento.

Deduceva come, in seguito al recesso anticipato, si doleva della lesione del suo diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito non essendo intervenuto il rimborso della quota parte delle spese/oneri non maturati.

Allegava di aver stipulato il contratto di finanziamento numero xxxxx rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile che prevedeva, al netto del minor importo effettivamente erogato, un capitale lordo da rimborsare di Euro 29.160,00 attraverso 120 rate mensili da Euro 243,00 cadauna.

Deduceva come venivano anticipatamente imputati, al momento della erogazione del credito, Euro 1.020,60 a titolo di commissioni attivazione, Euro 2.049,97 a titolo di commissioni gestione, Euro 922,26 a titolo di commissioni accessorie ed Euro 1.078,92 a titolo di premi assicurativi.

Allegava come, in seguito, manifestato l'intento di avvalersi della facoltà di adempimento anticipato e ricevuto il conto per anticipata estinzione, estingueva il rapporto obbligatorio in corrispondenza della 48esima rata di ammortamento.

Deduceva come, in seguito al recesso anticipato, si doleva della lesione del suo diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito non essendo intervenuto il rimborso della quota parte delle spese/oneri non maturati.

Invocava l'applicazione della legge 19 febbraio 1992 n. 142 ove l'art. 21 comma 10 statuiva che: "il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facoltà, ha altresì diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito".

Sentenza, Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia, del 16.02.2022 n. 225

Invocava ancora l'applicazione dell'art. 125-sexies del TUB, introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Eccepiva la nullità delle clausole che escludono la rimborsabilità, in quanto abusive.

Si costituiva la **BANCA**, contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle domande.

Disposta la conversione ex art.702-ter cpc, la causa era istruita documentalmente e, dunque, trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

Le domande attoree (da qualificarsi come azione di ripetizione dell'indebitto) sono infondate e vanno dunque rigettate.

Infondata è in primo luogo la domanda relativa al prestito personale con mandato a pagare sullo stipendio n. xxxxxx.

Esso, invero, risulta ancora in corso di ammortamento.

Alcuna prova infatti è stata fornita dall'attrice (su cui incombeva il relativo onere) in ordine all'estinzione anticipata del rapporto tramite pagamento dell'intera somma oggetto di finanziamento. Ed anzi in sede di memoria 183 n. 2 è stato allegato dalla convenuto lo stato dei pagamenti (doc. 1), dai quali emerge che il finanziamento è in fase di ammortamento.

Infondata è anche la domanda relativa al contratto n. xxxxx.

Non applicabile è, in primo luogo, la disciplina dell'art.125-sexies tub.

Infatti, per espressa disposizione transitoria (art. 30 Direttiva di armonizzazione massima 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), il nuovo art. 125 sexies T.U.B. si applica esclusivamente "ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 e della relativa disciplina attuativa". Orbene nel caso in esame è pacifico che il contratto in esame sia stato stipulato in data anteriore.

Ne discende come al caso in esame sia astrattamente applicabile solo l'art. 125 2° co. TUB. Come noto esso stabiliva che "se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio". La norma di attuazione era costituita dall' art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato "adempimento anticipato", secondo cui "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo". Il II^ comma del menzionato articolo prevedeva inoltre che "Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto".

Tanto premesso l'art.2 del contratto di finanziamento n. xxxxxx sottoscritto dalla **CLIENTE** prevede che "in tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del mutuatario, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.), delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nei limiti di legge dell'1% del capitale residuo.....gli importi indicati alle lettere A) Spese di istruttoria B) Commissioni di attivazione; D) Oneri di intermediazione e F) Oneri erariali del prospetto economico rinvenibile sul frontespizio del contratto "non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel punto 8 (spese ed imposte di bollo)". Gli importi indicati alle lettere C) Commissioni di Gestione saranno rimborsati al cedente per la sola quota parte non maturata; mentre gli importi indicati alla lettera G) premi assicurativi dovranno essere rimborsati dalla compagnia di assicurazioni, secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza".

Occorre dunque interrogarsi sulla fondatezza dell'eccezione di abusività relativa a tale clausola escludente sollevata dall'attrice.

Essa è infondata.

Invero è orientamento consolidato in giurisprudenza quello di ritenere non vessatoria una simile clausola, qualora formulata in modo chiaro ed inequivoco (ex multis, Sentenza | Tribunale di Pavia,

Sentenza, Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia, del 16.02.2022 n. 225

Giudice Laura Cortellaro | 02.05.2020 | n.497, GdP di Roma n. 23083/2019, Tribunale di Torino sentenza n° 1823/2017).

Orbene, nel caso in esame è circostanza non contestata che , in sede di sottoscrizione dei finanziamenti, è stata consegnata alla **CLIENTE** la documentazione prevista dalla disciplina di trasparenza applicabile pro tempore, la quale reca: - la disciplina dell'estinzione anticipata; - l'indicazione dei costi del finanziamento – contraddistinti da lettere maiuscole dell'alfabeto - con elencazione tassativa (attraverso le citate lettere maiuscole) e separata di quelli rimborsabili e non rimborsabili; - l'approvazione esplicita doppiamente confermata delle citate clausole contrattuali; - la dichiarazione espressa sottoscritta dalla **CLIENTE** di aver ben compreso e valutato, tra l'altro, le clausole contrattuali e il loro significato nonché i costi connessi all'operazione di finanziamento.

Ne discende la validità della suddetta clausola e l'infondatezza della pretesa restitutoria dei costi di finanziamento, in quanto espressamente esclusi da tale pattuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di **BANCA** a carico della **CLIENTE** in euro 2738,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) regola le spese di lite come in parte motiva.

Tivoli, 18/01/2022

Il Giudice
dott. Francesco Lupia

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*